

TAR Roma, Sezione III - Sentenza 10/05/2007 n. 4215

d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1

La Determinazione n. 10/03 (all. C lett. m) adottata dall'Autorità medesima include l'ipotesi che "non siano decorsi i termini previsti per ricorrere al giudice ordinario o all'arbitrato, ovvero siano in corso i relativi procedimenti a seguito della dichiarazione... di errata esecuzione del contratto che abbia comportato la risoluzione dello stesso per inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 119 del d.P.R. n. 554/99" tra i casi di integrazione delle annotazioni.

L'annotazione che reca la sola dicitura della responsabilità della ditta "per grave inadempimento agli obblighi contrattuali e grave ritardo nell'esecuzione dei lavori", in ragione dei quali è stata disposta la risoluzione del contratto deve essere ritenuta illegittima nella parte in cui non menziona la pendenza di un contenzioso in sede civile nei confronti del provvedimento di risoluzione, in conformità a quanto stabilito dalla citata delibera dell'Autorità.